Direzione provinciale di Pordenone
Agenzia delle Entrate
Ufficio territoriale di Pordenone

Associazione di promozione sociale S&D

Sede in VIAGIUSEPPE DI VITTORIO, 1/E - 33170 PORDENONE (PN)

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 28.07.2026

L'anno 2026 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 19:00, presso la sede della Società in VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 1/E - PORDENONE, l'assemblea straordinaria dei soci dell'A.P.S. S&D si è riunita per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno

ordine del giorno

1. Modifica dell'art. 12 dello Statuto dell'Associazione, al fine di prevedere che l'Organo di Controllo possa essere costituito in forma monocratica o collegiale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti, in proprio o per delega, soci in numero sufficiente a rappresentare almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto. Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Oscar De Ponte.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Diego Fumo, rinunciando l'assemblea alla nominadegli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea straordinaria deve ritenersi validamente convocata, essendo stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Dichiara altresì l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, regolarmente indetta per il giorno 27 luglio 2026 alle ore 8:30, e risultando raggiunto il quorum costitutivo previsto dall'art. 9 dello Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea la necessità di modificare l'art. 12 dello Statuto, che attualmente prevede esclusivamente la costituzione

dell'Organo di Controllo in forma collegiale, al fine di consentire che lo stesso possa essere costituito anche in forma monocratica, nel rispetto dell'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il Presidente evidenzia che tale modifica permetterà all'Associazione di adottare una struttura di controllo più snella e di più agevole gestione, ferma restando la piena osservanza dei requisiti di professionalità, indipendenza e delle funzioni previste dalla normativa vigente.
Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo dell'art. 12 dello Statuto, come riportato nello Statuto aggiornato allegato al presente verbale. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Terminata la discussione, l'assemblea esprime parere favorevole alla modifica proposta.
L'assemblea dunque

Delibera

Di approvare all'unanimità la modifica dell'art. 12 dello Statuto dell'Associazione, sostituendone integralmente il testo con quello riportato nello Statuto aggiornato allegato al presente verbale, prevedendo che l'Organo di Controllo possa essere costituito, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci, in forma monocratica oppure collegiale.
Di conferire ampia delega al Presidente per apportare al testo eventuali modifiche di carattere meramente formale richieste dagli uffici competenti e per provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti, compresi la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e il deposito della modifica presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario
Diego Fumo

Il presidente dell'assemblea dei soci
Oscar De Bona

atto registrato a Pordenone il 11/08/2026
al n° 861 Mod. 3 con liquidati € 200,00
di cui per imposta
con allegati: 1

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 11/08/2020 al
n° 961 Mod. 3 con
liquidati € 200,00 di cui
per imposta IPOT. € /

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE S&D

Art. 1) Costituzione
E' costituita con sede in Pordenone l'associazione di promozione sociale denominata **"APS S&D"**, di seguito detta associazione. L'associazione è disciplinata dal presentestatuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionalie dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'associazione è regolata dalle disposizioni del codicecivile e della d. lgs. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni. Per quanto non previsto dal presente statuto,si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvatadall'assemblea dei soci con il quorum previsto per lemodifiche statutarie.

Art. 2) Finalità ed attività
L'associazione ha durata illimitata, non persegue fini di lucro, neanche in forma indiretta, e si propone di svolgerein in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela

degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Le attività saranno svolte nei confronti degli associati, di terzi e dei familiari degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
In particolare, l'Associazione svolgerà le attività di interesse generale attraverso le seguenti azioni e perseguendo i seguenti scopi:
- assistenza sociale;
- attività di carattere educative, culturali, ludiche, ricreative e di animazione;
- sport dilettantistico;
- istruzione;
- formazione;
- attività di promozione musicale e culturale;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale e psicopedagogico;
- beneficenza.

E esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- la gestione di ogni forma di servizi tesi al benessere del minore, delle famiglie ed in senso più largo di tutti i cittadini della comunità in cui opera;
- la gestione di ogni forma di servizi socio-educativi per assistere i minori durante le attività scolastiche ed extrascolastiche compresi i servizi di accompagnamento mezzi di trasporto scolastico e non, raccolta buoni pasto, assistenza alla mensa;
- lo svolgimento di attività ludiche, di intrattenimento e/o di

animazione per minori ed adulti durante eventi territoriali, feste locali e/o istituzionali, anniversari ecc.
- l'organizzazione del tempo libero attraverso la programmazione di giochi, di laboratori creativi e artistici, di attività sportive e di animazione in genere;
- la promozione di iniziative che giovino al miglioramento della qualità della vita dei soci e dei non soci, allo sviluppo ed alla crescita dell'Associazione ivi compresa la realizzazione di iniziative di carattere sociale, ricreativo, assistenziale ed educativo;
- l'organizzazione di corsi di formazione;
- l'organizzazione di manifestazioni, incontri, conferenze, concorsi e corsi attinenti lo scopo per cui è stata costituita;
- la pubblicazione di saggi e scritti in materia sociale.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privatial fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017.

L'attività dei soci deve essere libera e volontaria eprestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Tuttavia, qualora ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità dell'Associazione, essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altranatura, anche dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.

Art. 3) Associati

Sono associati tutti coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo, nonché coloro che fanno richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i relativi motivi, entro sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della stessa, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua successiva convocazione.

Possono essere ammessi tutti coloro che condividono i principi e le finalità dell'Associazione. E' vietata, insede di valutazione della domanda di adesione, ogni discriminazione di genere, etnica, culturale, sessuale, religiosa, politica o culturale.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
L'ammissione di ogni nuovo associato deve essere annotata nel libro soci tenuto a cura dell'Organo Amministrativo.
Il numero di soci è illimitato. Possono farne parte sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che Associazioni di Promozione Sociale, in numero non inferiorea tre.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.
Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 4) Diritti ed obblighi degli associati
Non è ammessa alcuna differenziazione nel trattamento degli associati riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.
Tutti gli associati hanno il diritto:
- di partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, nonché di esserne puntualmente informati;
- di partecipare ad ogni assemblea e di esercitare il relativo diritto di voto;
- di eleggere gli organi sociali, nonché di essere eletti all'interno degli stessi;
- di svolgere il lavoro comunemente concordato. Tutti gli Associati sono tenuti:
- a rispettare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa ed i contributi nell'ammontare e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo;
- a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, per causa di morte o per esclusione.
La volontà di recedere dall'Associazione deve pervenire al Consiglio Direttivo con un preavviso scritto di tre mesi.
L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei Soci e comunicata per iscritto nei confronti dell'associato che non rispetti le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. E' altresì causa di esclusione lo svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione, nonché il mancato pagamento anche di una sola quota associativa annuale nei termini e nelle modalità previste dall'Associazione.
In caso di esclusione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dal provvedimento, al collegio arbitrale, il quale decide in via definitiva sull'esclusione dell'associato. Essa diviene in ogni caso operante dal momento dell'annotazione nel libro soci.
Il socio receduto o escluso deve adempiere agli obblighi da esso assunti sino al momento di efficacia del recesso o dell'esclusione.
La perdita della qualità di associato comporta la decadenzada eventuali cariche ricoperte all'interno dell'Associazione. I

soci dimissionari o esclusi non possono richiedere in nessun caso la restituzione dei contributi versati, né hannodiritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 5) Attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi delle prestazioni di volontari,i quali dovranno essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Associazione, qualora svolgano attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendoa disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcunmodo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le speseeffettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ognicaso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie dispese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasiforma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6) Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- il revisore dei conti o collegio (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 7) Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita da tutti i soci. Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ed hanno diritto di voto tutti

gli associati che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
Ciascun associato ha un diritto di voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino adun massimo di tre associati, laddove il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, e sino ad un massimo di cinque associati, nell'ipotesi in cui il numero degli stessi sia superiore a cinquecento.
L'Assemblea, sia ordinaria che, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, con indicazione dell'ordine del giorno indicante gli argoment da trattare, la data, il luogo e l'ora della convocazionesia in prima che in seconda convocazione, da fissarsi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, mediante affissione dell'avviso presso la sede legale dell'Associazione.
E' possibile l'intervento in Assemblea anche mediante mezzidi telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede,il principio di parità di trattamento dei soci e, inparticolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicate le modalità mediante le quali gli associati potranno effettuare il proprio intervento;
b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea, o ad suo delegato, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione e la loro regolarità;
- agli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5, alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8) Assemblea Ordinaria

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti.
E' competenza dell'Assemblea ordinaria deliberare sulle seguenti materie:

a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
d) responsabilità dei componenti degli organi sociali;
e) esclusione degli associati;
f) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
h) altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere inserite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
Il Consiglio Direttivo potrà compiere tutte le azioni necessarie all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 9) Assemblea straordinaria

E' competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare sulle seguenti materie:
a) modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
b) trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
c) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati aventi diritto di voto e con il voto a maggioranza dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri, i quali durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.
La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, dando esecuzione alle decisioni dell'Assemblea. Esso è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli riservati dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.
I componenti del Consiglio Direttivo ricoprono la presente carica a titolo gratuito. Tuttavia, possono essere loro rimborsate le spese sostenute e documentate in relazione allo svolgimento delle attività svolte per conto dell'Associazione, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta in cui vi siano materie oggetto di deliberazione, o quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti, almeno 8 (otto)

giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora, mediante affissione dell'avviso presso la sede legale dell'Associazione.
E' possibile l'intervento in Consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei consiglieri e, in particolare, a condizione che:
a) nell'avviso di convocazione vengano indicate le modalità mediante le quali gli associati potranno effettuare il proprio intervento;
b) sia consentito:
- al Presidente, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione e la loro regolarità;
- agli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione del Consiglio Direttivo deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente tra i propri componenti;
- eleggere il Vice Presidente con funzioni vicarie;
- assumere il personale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
- individuare l'Ente cui devolvere il patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento e cessazione;
- conferire procure generali e speciali.

Le deliberazioni devono essere inserite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11) Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In casodi necessità

e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di impedimento di rappresentanza del Presidente resta salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 7 del Codice del Terzo Settore in materia di potere di rappresentanza degli amministratori.

Art. 12) Organo di Controllo (eventuale)
In base a quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore i soci hanno facoltà di nominare, determinandone le competenze ed i poteri, un Organo di Controllo.
L'Organo di Controllo può essere costituito, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei soci, in forma monocratica oppure collegiale. In caso di organo collegiale, esso è costituito da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. Il componente monocratico deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.; in caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di correttaamministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativoe contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, procedendo in qualsiasi momento, ancheindividualmente, ad atti di ispezione e controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
Delle riunioni, ove l'Organo sia collegiale, e delle decisioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo di Controllo.
In caso di Organo di Controllo collegiale, le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
In caso di Organo di Controllo collegiale, la convocazione deve pervenire almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora, mediante affissione dell'avviso presso la sede legale dell'Associazione.
La riunione dell'Organo di Controllo collegiale potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede ed il principio di parità di trattamento.

Art. 13) Revisore dei conti o collegio dei revisori dei conti (eventuale)
In base a quanto previsto dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore il controllo contabile è esercitato da un revisore dei conti o collegio dei revisori eletti dall'assemblea anche tra non soci. Nel secondo caso è costituito da tre componenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
Il revisore o collegio esercitano i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta

per iscritto e firmata.
Il revisore o collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 14) Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazionee l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte me non vi abbia provveduto.

Art. 15) Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16) Risorse economiche
Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione ed ai contributi dei simpatizzanti;
b) eredità, donazioni e legati;
c) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione che svolga attività analoga o finalità di utilità sociale.

Art. 17) Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve obbligatoriamente tenere, a cura del Consiglio Direttivo:

a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo (se nominato) e di altri eventuali organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di consultare ed esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 18) Quota associativa

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Organo Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibilein caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Il mancato pagamento delle quote sociali è causa di esclusione dell'Associato.

Art. 19) Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del ConsiglioDirettivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 20) Scioglimento e liquidazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea, secondo

le modalità di cui all'art. 27 c.c., quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi sociali, nonché per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 21) Disposizioni finali
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia